



ZACCHERA HOTELS
LAGO MAGGIORE ITALY

Memoria Zacchera nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-00007 Gasparri, Lotito (FI) - sull'imposta di soggiorno e relative proposte di semplificazione normativa

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Senato della Repubblica

23 gennaio 2024

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

- Ringrazio il Presidente per averci invitato ad esporre il nostro punto di vista e le nostre proposte per migliorare la disciplina dell'imposta di soggiorno.
- E' fortemente sentito, tra Noi operatori, l'esigenza di un riordino complessivo della normativa dell'imposta di soggiorno, tenuto conto che molteplici sono state le modifiche normative, sia a livello centrale che a livello locale, che hanno aumentato le incertezze e le difficoltà di applicazione della tassa.

Premesse

- **La tassa di soggiorno è una stata introdotta in Italia** a partire dal 1° gennaio 2012, con il Dlgs n. 23/2011, **senza un regolamento** che ne fissasse i principi generali per la sua applicazione: la conseguenza è stata che **ogni comune turistico ha istituito l'imposta di soggiorno con un proprio regolamento** cercando di "interpretare" il D.lgs. 23/2011.
- **La tassa di soggiorno è una tassa di scopo**, e l'Art. 4 del Dlgs n 23/2011 prevede che *"il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali"*.
- L'imposta attualmente è commisurata al numero di pernottamenti e differenziata in ragione della tipologia di struttura ricettiva e della relativa categoria.
- **L'area di destinazione dei proventi dell'imposta di soggiorno da parte degli Enti Locali è risultata molto generica e suscettibile di interpretazione estensiva**, tanto in relazione ai beni culturali ed ambientali quanto in relazione ai relativi servizi pubblici locali, per i quali manca, molte volte, un sinallagma con il turismo.
Nei fatti la pressoché totalità del gettito finisce nella fiscalità generale senza alcuna specifica finalizzazione, sulla base dell'assunto che qualunque servizio locale concorre anche alla migliore fruizione turistica: ci preme sottolineare che, come riportato anche in due sentenze rispettivamente della Corte dei Conti Campania e della Corte dei Conti del Veneto, **l'impiego delle risorse deve essere afferente direttamente all'attività turistica** e non in senso lato come invece accaduto fino ad oggi per quasi tutti i comuni turistici.
- Questo è sicuramente un momento molto importante per il quadro regolatorio del settore turistico e apprezziamo l'impegno del Governo per l'armonizzazione e semplificazione della materia nel complesso.

Le proposte

- La prima proposta, è quella di **arrivare in tempi brevi ad un regolamento generale** di attuazione dell'imposta di soggiorno al fine di determinare una normativa dettagliata e uniforme per tutto il territorio nazionale.
- La seconda proposta, è quella di **mantenere l'attuale formula di imposizione, basata sulla classificazione delle strutture ricettive e della categoria, con l'applicazione di un correttivo dipendente dall'ubicazione della struttura ricettiva rispetto alle zone censuarie comunali**: altre formule creerebbero, a nostro avviso, incertezze e difficoltà nella determinazione dell'imposta da corrispondere e nei relativi controlli.
- **Proponiamo anche l'adozione di modelli trasparenti (e quindi l'istituzione di un organismo pubblico/privato) che determineranno la destinazione e gli utilizzi dei proventi della tassa di soggiorno, ovviamente con un obbligo successivo di rendicontazione anche al turista che alla fine è il "vero" contribuente.**
- **Auspichiamo inoltre che le delibere di modifica dell'importo della tassa di soggiorno avvengano in sede di DUP (Documento Unico di Programmazione), che sappiamo deve essere approvato entro il 31 luglio di ogni anno**, in modo che si inibisca la possibilità che le modifiche agli importi della tassa di soggiorno deliberate il 31 dicembre, abbiano a valere dal 1° gennaio successivo, ovvero il giorno dopo. Una situazione questa che determina ulteriori danni sia agli operatori che ai clienti: molta parte dei flussi turistici è veicolata da grandi tour operator internazionali che hanno tempi di programmazione molto lunghi (normalmente almeno un anno prima rispetto all'arrivo del turista). Questi aumenti "last minute" dell'imposta di soggiorno, incidono molto pesantemente sui contratti già sottoscritti costringendo spesso gli operatori a farsi carico della differenza di valore: in violazione al dettame della normativa che prevede che il soggetto passivo della tassa di soggiorno sia il turista e non l'operatore.
- L'ultima proposta concerne **la semplificazione**: occorre dare certezza a Noi operatori, **con procedure semplici che non comportino aggravii nei costi di gestione, rispetto ad un servizio di riscossione che effettuiamo gratuitamente per il comune** (es: oggi se il cliente paga il corrispettivo del soggiorno con carta di credito Noi operatori paghiamo una commissione anche sull'imposta di soggiorno che poi dobbiamo riversare al Comune a valore pieno, e quindi di fatto, su una quota della tassa di soggiorno c'è una traslazione dell'imposizione dal turista, soggetto passivo, alla struttura ricettiva)

Ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento necessitatesse.